



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 SEGRETARIATO GENERALE
 STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE



MINISTERO DELLA DIFESA
 Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI (RTP):

MANDATARIA:

STUDIO AMATI ARCHITETTI

MANDANTI:

it's

parallel
DIGITAL BUILDING MODELLING

BC PROGETTI s.r.l.

Dr. Geol. Rimsky Valvassori

CAPOGRUPPO E RESPONSABILE
 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
 SPECIALISTICHE:

Arch. Giuseppe Losurdo
 RESPONSABILE PROGETTAZIONE
 ARCHITETTONICA:

Arch. Giuseppe Losurdo
 Arch. Alessandro Cambi
 RESPONSABILE PROGETTAZIONE

STRUTTURALE: Arch. Romina Sambucci
 RESPONSABILE PROGETTAZIONE
 IMPIANTI: Arch. Francesco Abbati

RESPONSABILE GEOLOGIA:
 Dott. Geol. Rimsky Valvassori
 COORDINATORE DELLA
 SICUREZZA IN FASE DI
 PROGETTAZIONE:

Arch. Francesco Abbati
 ARTEFATTI MULTIMEDIALI:

Arch. Alessandro Baldoni
 CONSULENTE SCIENTIFICO:

Dott. Emanuele Martinez
 RESPONSABILE QUALITA':
 Arch. Francesco Abbati

AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI TECNICO –
 AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI RELATIVI AL
 PROGETTO ESECUTIVO – MARZO 2021

STUDIO AMATI S.r.l.

STUDIO AMATI S.R.L.

L'Amministratore Unico

Arch. Giuseppe Losurdo

VERIFICATO da:

PCQ S.r.l. Progetto Costruzione Qualità

VALIDATO dal Responsabile del Procedimento:

Arch. Maria Graziella Monaco

TITOLO:

Schema di contratto

REV.	MODIFICHE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione	09/02/2018	CA	VL	GL
1	Revisione	02/03/2018	CA	VL	GL
2	Revisione	30/11/2020	CA	GA	GL
3	Revisione	03/03/2021	CA	GA	GL
4	Revisione	27/07/2021	CA	GA	GL



INDICE

Articolo 1. Oggetto del contratto	5
Articolo 2. Ammontare del contratto	5
Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto	6
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	6
Articolo 5. Oggetto del contratto	7
Articolo 6. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	7
Articolo 7. Responsabilità verso terzi e assicurazione	7
Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	7
Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia	8
Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	9
Articolo 11. Adempimenti in materia energetica	10
TITOLO III – RAPPORTI TRA LE PARTI	10
Articolo 12. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	10
Articolo 13. Penale per ritardi	10
Articolo 14. Sospensioni e riprese dei lavori	11
Articolo 15. Contabilizzazione dei lavori	11
Articolo 16. Oneri a carico dell'appaltatore	11
Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo	12
Articolo 18. Invariabilità del corrispettivo	12
Articolo 19. Pagamenti	13
Articolo 20. Ritardo nei pagamenti	14
Articolo 21. Subappalto	14
Articolo 22. Risoluzione del contratto	14
Articolo 23. Collaudo e manutenzione	15
Articolo 24. Controversie	15
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	16
Articolo 26. Documenti contrattuali	16
Articolo 27. Spese di contratto e trattamento fiscale	16

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

**CONTRATTO D'APPALTO
PER L'ESECUZIONE DI**

Lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

A - Lavori a corpo			
A.1		Lavori a base d'asta	4.844.280,78 €
A.2		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	182.271,04 €
A.3		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio da virus Covid-19	31.143,17 €
B - Servizi a misura (BOB)			
B.1		Lavori a base d'asta	70.494,78 €
B.2		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.287,60 €
B.3		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio da virus Covid-19	1.058,12 €
C - Servizi e forniture a corpo (Contenuti multimediali e scenografie)			
C.1		Lavori a base d'asta	654.748,29 €
D - Totale appalto			
D.1	A1+A2+A3+B A+B2+B3+C1	Totale appalto	5.787.283,78 €
E - Ribasso di gara			
E.1		Ribasso di gara	- €
F	(A1+C1+D1)- E	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara	- €
G		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (lavori a corpo)	182.271,04 €

*Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti,
situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi
quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"*

H		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio da virus Covid-19 (lavori a corpo)	31.143,17 €
I		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (servizi a misura)	3.287,60 €
L		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio da virus Covid-19 (servizi a misura)	1.058,12 €
M	F+G+H+I+L	Totale contratto	- €

<i>Per</i>		<i>Per</i>
------------------	--	------------------

ENTE:

Repertorio n. _____ del _____

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di:

Ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra".

in località: **Comune di San Pier d'Isonzo (GO).**

L'anno....., il giorno..... del mese di

presso gli uffici di

in

tra:

a)

nato a il

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

codice fiscale e partita IVA
che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ente appaltante";

b).....

nato a il,

residente in, via,

in qualità di..... dell'impresa

con sede in, via,

codice fiscale e partita IVA,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO

- che con provvedimento n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, , destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"*

per un importo di lavori e servizi da appaltare di euro **5.787.283,78** di cui euro oggetto dell'offerta ed euro **217.759,93** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a (*specificare la tipologia del procedimento di aggiudicazione*), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del, n. in data, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di euro sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto pari al

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad euro
(in lettere), di cui:

euro per lavori e servizi;

euro 182.271,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed euro 31.143,17 per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio da virus COVID-19 relativi ai lavori di ripristino;

euro 3.287,60 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed euro 1.058,12 per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio da virus COVID-19 relativi ai lavori indagine preliminare presenza ordigni bellici inesplosi ed eventuale bonifica;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3. Il contratto è stipulato a corpo per tutte le opere edili, strutturali, impiantistiche e per la parte afferente gli allestimenti museali. Le attività relative alla ricerca nel sottosuolo di residui bellici inesplosi sarà invece a liquidata a misura.

4. L'importo della parte di lavori e dei servizi a corpo, di cui all'art. 2 comma 1, righe 1 e 3 colonna D) della Tabella A, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

5. L'importo della parte di servizi a misura, di cui all'art. 2 comma 1, riga 2 colonna D) della Tabella A, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

6. Per i lavori e i servizi di cui all'art. 2 comma 1, righe 1 e 3 colonna D) della Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato

attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Articolo 3. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti.

Articolo 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo
..... presso

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 11, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 5. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 6. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza numero emessa in data..... rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di nella stessa misura e secondo le modalità previste all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 7. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero emessa in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per un massimale di euro

Articolo 8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal

fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da di in data numero d'ordine

Articolo 9. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.Lgs. 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento – per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori – ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6

ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

Articolo 10. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:

- a) iscrizione alla camera di commercio;
- b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) DURC;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- h) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA ENERGETICA

La Direzione dei Lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura proposta) per l'espletamento delle attività di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fine di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica ed emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 e dei DD.MM. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015 . Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

TITOLO III – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 12. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere iniziati entro (.....) giorni naturali e consecutivi a far data dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (*in lettere*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 13. PENALE PER RITARDI

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Articolo 14. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della Direzione Lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 16. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) l'esecuzione di prove e campionature disposte dal Direttore dei lavori;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

Articolo 17. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 18. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 19. PAGAMENTI

1. Ai sensi dell' art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori e dei servizi accertata dal Direttore dei Lavori – l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.
2. In vigore delle disposizioni introdotte dalla Legge 77/2020, art. 207, comma 1, tale anticipazione può essere incrementata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
3. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori ogni volta che:
 - i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a 500.000 euro;
 - i servizi a misura di cui alla tabella B del CSA (Bonifica ordigni bellici) saranno liquidati in un'unica rata ad avvenuta esecuzione;
 - i servizi a corpo di cui alla tabella B del CSA (Produzione contenuti multimediali e scenografie) al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a 150.000 euro.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente primo comma.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 20. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente CSA, non sono dovuti interessi per i giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

3. Non sono dovuti interessi per i giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 21. SUBAPPALTO

1. Si rimanda all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, formulazione vigente al momento della pubblicazione del bando.

Articolo 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 23. COLLAUDO E MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 57, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 24. CONTROVERSIE

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 49 del Capitolato speciale d'appalto.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 26. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- il computo metrico estimativo richiamato nel bando o nell'invito di cui all'art.32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 6 e 7 del presente capitolato.

Articolo 27. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

E richiesto, io (in qualità di), ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

*Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti,
situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi
quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"*

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell'ente appaltante

L'Appaltatore